GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

Suppl. al N. 265 — Torino, 8 Novembre 1862

PARTE UFFICIALE

S. M. nell'udienza del 18, 22 e 29 giugno, 3, 6 e 20 luglio 1862 ha conceduto le seguenti pensioni:

N. d'ordine	NOME E COGNOME del Pensionato	DATA della nascita	QUALITA'	MINISTERO da cui dipendeva	Servizio computabile Anni	Mesi	Giorni	MOTIVO del collocamento a riposo	DATA del Decreto di collocamento a riposo	Stipendio medio		LEGGE o Regolamento applicati	Montare della pensione		DECORRENZA della pensione
1	Lobetti Gabriella (1)	»	Vedova di Sampò Giovenale già esattore	Finanze	»	»	»	»	»	»	»	RR. PP. 24 genn. 1828	410	»	1862 15 marzo
2	D'Amico Maria Giulia Bianca (1)	1796 23 7bre	Vedova di Caorsi Marco Antonio già custode doganale	Id.	»	»	»	»	»	»	»	RR. PP. 20 7bre 1821	400	»	» 3 aprile
3	Serra Rosa Maria (1)	1800 1 xbre	Vedova di Giuseppe Casanova preposto in ritiro	Id.	»	»	»	»	»	»	»	Id.	240	»	1861 18 9bre
4	Picasso Teresa (1)	1811 14 agosto	Vedova di Drago Giacomo già ricevitore doganale	Id.	»	»	»	»	»	»	»	RR. PP. 23 marzo 1822	346	66	1862 21 marzo
5	Altoa Maria Antonia (1)	1803 25 marzo	Vedova di Drò Simone agente sedentario di 5ª categoria nelle gabelle	Id.	»	»	»	»	»	»	»	Id.	244	28	1861 21 xbre
6	Calamano Anna (1)	1783 11 8bre	Vedova di Castello Bartolomeo già preposto	Id.	»	»	»	»	»	»	»	RR. PP. 20 7bre 1821	146	49	1862 18 genn.
7	Jourdan Giovanna (1)	1824 5 marzo	Vedova di Carotti Roberto segretario di 1ª classe presso il ministero della guerra	Guerra	»	»	»	»	»	»	»	R. Brev. 21 febb. 1835	580	»	» 6 luglio
8	Nastrucci Gio. Batt.	1759 28 aprile	Vice-capo della guardia della cessata polizia parmense	Interno	38	11	18	D'ufficio	1861 31 xbre	830	»	Leggi 2 luglio 1822 e 24 xbre 1825	625	30	» 1 febb.
9	Trezini Carlo	»	Sottotenente nel disciolto esercito meridionale	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1170	»	1861 16 aprile
10	D'Angelo Antonio	»	Soldato id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	200	»	1862 13 detto
11	Bouthon Ferdinando	»	Id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	200	»	1861 18 luglio
12	Gerra Giovanni	1815 20 luglio	Ex-guardia della cessata polizia generale parmense	Interno	25	2	11	Per scioglimento del corpo	1861 21 xbre	590	»	Decreto 2 luglio 1822 e Sovrana Risoluz. 24 xbre 1825	321	19	1862 1 febb.
13	Scaglia Pier Vincenzo	1821 22 detto	Id.	Id.	14	11	6	Id.	Id.	590	»	Id.	237	09	Id.
14	Galloni Giacomo	1807 6 febb.	Id.	Id.	36	3	8	Id.	Id.	590	»	Id.	330	»	Id.
15	Contini Teodoro	1805 6 agosto	Carceriere presso la casa di forza in Parma	Id.	36	11	21	Motivi di salute	1862 8 febb.	539	67	Id.	382	05	» 13 detto
16	Carra Anna Maria (1)	1801 23 detto	Vedova di Fossa Pietro guardia campestre a Roncocampo Canelo	Id.	»	»	»	»	»	»	»	Id.	133	33	» 7 genn.
17	Visconti Rachele (1)	1803 10 aprile	Vedova di Carlo o Salvatore Armutler già sergente dei veterani svizzeri dell'ex-regno delle Due Sicilie	Guerra	21	1	22	Morte del marito	»	556	88	Art. 13 della Capitol. pella resa di Gaeta, Capitol. e DD. pella formazione dei corpi est. nelle Due Sicilie	139	18	1861 23 marzo
18	Pfiffer Giorgio Giuseppe Alfonso	1831 1 magg.	Capitano dei disciolti corpi esteri delle Due Sicilie	Id.	16	7	3	Scioglimento del corpo	1861 13 febb.	3909	66	Id.	1954	83	» 27 giugno
19	D'Orso Giuseppa (1)	1821 3 9bre	Vedova di Albin Michele già aiutante dei disciolti corpi svizzeri	Id.	31	8	24	Id.	»	829	79	Id.	207	44	» 24 febb.
20	Di Gennaro Amalia Paolina Giuseppa Pasquale Rosaria (1)	1816 3 luglio	Vedova di Von Moos già capitano	Id.	21	2	9	»	»	3909	66	Id.	977	41	» 13 marzo
21	Staüber Enrico	1825 11 8bre	Alfiere quartiermastro dei disciolti veterani svizzeri	Id.	15	11	7	Scioglimento del corpo	1861 13 febb.	1738	59	Id.	869	27	» 27 giugno
22	Stock Giuseppe	1815 11 febb.	1° tenente id.	Id.	25	1	10	Id.	Id.	2336	82	Id.	1557	88	Id.
23	Stucki Ulrico	1825 30 xbre	1° sergente id.	Id.	16	2	5	Id.	Id.	677	87	Id.	338	93	Id.
24	Aeschman Giacomo	1814 8 febb.	Alfiere id.	Id.	27	11	20	Id.	Id.	1738	66	Id.	1159	03	Id.
25	Stauffer Nicola Fridolino	1830 19 aprile	1° tenente dei disciolti corpi esteri	Id.	10	9	13	Id.	Id.	2336	82	Id.	778	94	Id.
26	Stettler Carlo	1842 27 marzo	Alfiere id.	Id.	»	10	4	Id.	Id.	1738	59	Id.	434	64	Id.
27	Göldlin Roberto Udalrico Gio. Batt.	1832 23 agosto	2° chirurgo dei disciolti corpi esteri	Id.	1	»	19	Id.	Id.	1586	10	Id.	396	32	Id.
28	Reimer Adolfo Luigi	1813 23 9bre	Aiutante dei veterani svizzeri	Id.	24	1	18	Id.	Id.	829	90	Id.	414	95	» 14 magg.
29	Rilliet Gio. Alfredo	1828 30 agosto	1° tenente dei disciolti corpi esteri delle Due Sicilie	Id.	10	3	21	Id.	Id.	2336	82	Id.	778	94	» 27 giugno
30	Portman Francesco Saverio	1828 6 7bre	Cappellano id.	Id.	1	6	7	Id.	Id.	2429	18	Id.	607	29	Id.
31	Lendi Andrea	1828 2 detto	1° tenente id.	Id.	12	3	20	Id.	Id.	2336	82	Id.	778	94	Id.
32	Pignat Luigi Maria Francesco	1811 4 marzo	1° tenente dei veterani svizzeri	Id.	10	9	5	Id.	Id.	2336	82	Id.	778	94	Id.
33	Gloggner Carlo Saverio	1828 17 luglio	2° tenente dei disciolti corpi esteri	Id.	5	4	»	Id.	Id.	1920	15	Id.	480	03	Id.
34	Müller Giacomo	1812	Aiutante dei disciolti veterani svizzeri	Id.	31	4	4	Id.	Id.	829	90	Id.	622	39	Id.
35	Metthé Enrico Giuseppe	1819 1 aprile	Caporale id.	Id.	24	3	5	Id.	Id.	304	01	Id.	152	01	» 14 magg.
36	Cornut Augusto Emanuele	1820 20 detto	Sergente id.	Id.	22	9	6	Id.	Id.	556	88	Id.	278	44	» 27 giugno
37	Staul Enrico	1819 3 detto	Caporale id.	Id.	18	10	»	Id.	Id.	304	01	Id.	152	01	Id.
38	Dejong Edoardo Augusto	1823 19 giugno	Capitano dei disciolti corpi svizzeri	Id.	5	1	8	Id.	Id.	3909	66	Id.	977	35	Id.
39	Papace Gio. Batt.	1812 7 9bre	Aiutante dei disciolti veterani svizzeri	Id.	27	5	17	Id.	Id.	829	90	Id.	553	27	» 14 magg.
40	De Schuüriger Tommaso	1828 5 marzo	Capitano dei disciolti corpi svizzeri	Id.	17	11	25	Id.	Id.	3909	66	Id.	1954	83	» 27 giugno
41	Germanu Gio. Corrado	1809 27 genn.	1° tenente dei disciolti veterani svizzeri	Id.	32	6	8	Id.	Id.	2336	82	Id.	1752	61	Id.
42	Zappella Matteo Giorgio	1822 18 detto	Caporale id.	Id.	17	1	11	Id.	Id.	304	04	Id.	152	02	» 14 magg.
43	Catuogno Pasqua (1)	1825 3 aprile	Vedova di Strenti Giacomo già 1° sergente dei disciolti veterani svizzeri	Id.	23	8	19	Id.	Id.	677	87	Id.	169	45	» 18 marzo
44	Blan Carlo Enrico	1822 6 7bre	Capitano dei disciolti corpi svizzeri delle Due Sicilie	Id.	11	2	13	Id.	Id.	3909	66	Id.	1303	22	» 27 giugno
45	Laporta Catterina Maria (1)	1824 22 luglio	Vedova di Feigemuvitz Giuseppe già sergente maggiore dei disciolti veterani svizzeri	Id.	»	»	»	Id.	Id.	677	87	Id.	169	45	» 23 marzo
46	Gutknecht Giacomo	1817 6 8bre	1° sergente id.	Id.	21	6	6	Id.	Id.	677	87	Id.	338	92	» 14 magg.
47	Maggioni Elisa (1)	»	Vedova di Pecchio-Ghiringhetti Gerolamo già uffiziale presso la contabilità di stato in Milano e da ultimo applicato presso la corte dei conti	Finanze	»	»		»	»	»	»	Art. 58 delle normali di Lombardia	518	51	1862 25 marzo
48	Piuri Antonio	1801 19 genn.	Assistente di 1ª classe presso l'uffizio di dazio-consumo murato in Bergamo	Id.	33	4	12	D'ufficio	1861 30 agosto	1296	28	Art. 8 id.	618	14	1861 1 7bre
49	Gusmani Vincenzo	1783 23 aprile	Bidello presso l'accademia di belle arti in Milano	Istruzione pubblica	57	10	14	Anzianità di servizio	1862 25 febb.	518	31	Id. ed aulico dispaccio 25 9bre 1811 num. 6625[1725	518	51	1862 1 marzo
50	Piccinelli Maria Teresa (1)	1797 19 detto	Vedova di Ferini Gio. Batt. ex-commissario distrettuale di Lombardia	Interno	»	»	»	»	»	»	»	Art. 58 delle normali di Lombardia	777	78	» 19 febb.
51	Monticelli Ginocchio Adelaide (1)	1818 24 9bre	Vedova di Bardelli Annibale controllore di dazio-consumo murato in Cremona	Finanze	»	»	»	»	»	»	»	Id.	518	51	» 2 marzo
	Bardelli Giselda (2) » Elide	1845 1 agosto 1850 17 7bre	Orfane del suddetto	Id.	»	»	»	»	»	»	»	Art. 80 id.	64 64	(4)	Id.
52	Gatti Angela (1)	1806 12 detto	Vedova di Krentzlin cav. Galeazzo ex-aggiunto idraulico presso la cessata direzione lombarda delle pubbliche costruzioni in Milano	Lavori Pubblici	»	»	»	»	»	»	»	Art. 58 id. ed aulico dispaccio 31 genn 1839 n. 945[12	864	20	» 22 genn.
53	Orlandi Rachele (1)	1789 13 aprile	Vedova di Besozzi Pasquale ex-cancellista presso la pretura di Gallarate	Grazia e Giustizia	»	»	»	»	»	»	»	Art. 50 delle normali di Lombardia	432	10	» 3 detto
54	Bernacchi Domitilla (1)	1802 27 agosto	Vedova di Ferrandi Costantino inserviente di questura in Milano	Interno	»	»	»	»	»	»	»	Id.	259	26	» 12 detto
55	Capucci Ulderico (2) » Ida » Emma » Odilla	1853 10 xbre 1836 17 magg. 1837 3 luglio 1860 25 giugno	Orfani di Capucci Guglielmo commissario distrettuale di Edolo	Id.	»	»	»	»	»	»	»	Art. 78 ed 80 delle normali di Lombardia	86 86 86 86	(4)	1861 29 aprile
56	Lucchesi Maddalena (1)	»	Vedova di D'Amico Antonio morto in seguito di ferite riportate combattendo per la patria in Sicilia	Id.	»	»	»	»	»	»	»	D. dittat. del 6 giugno 1860, Risol. prodit. e luogotenenziali dei 17 luglio e 25 agosto 1860, 2 e 7 9bre 1861	306	»	1860 22 giugno
57	La Rizza Gaetana e Trapani Domenico	»	Genitori di Trapani Gaetano morto combattendo per la patria	Id.	»	»	»	»	»	»	»	Id.	229	44	» 28 maggio
58	Lugaresi Adelaide (1)	1789 3 agosto	Vedova di Ravajoli Francesco ex-impiegato presso l'amministrazione dei beni dell'ex-casa di Leutemberg	Finanze	»	»	»	»	»	»	»	Motu proprio 1 magg. 1828 ed Editto 28 giugno 1813	383	70	» 12 7bre
59	Tramonti Maria (3)	1817 19 marzo	Vedova di Favi Pellegrino ricettore del dazio-consumo alle porte di Forlì												
	Favi Claudia » Carolina » Antonia » Elena » Maddalena » Giuseppe » Antonio	1841 13 aprile 1813 20 febb. 1831 5 7bre 1835 16 aprile 1834 8 marzo 1847 16 detto 1849 13 magg.	Orfani del suddetto	Id.	»	»	»	»	»	»	»	Id.	1014	»	1862 26 genn.
60	Paolacci Clementina *detta* Scalabottieri (3)	1822 5 luglio	Vedova di Lucarelli Lucidio ex-portiere del tribunale di 1ª istanza a Fermo												
	Lucarelli Alberto » Nazzareno » Albina » Giacinta » Angelica	1852 23 febb. 1838 15 genn. 1844 8 9bre 1846 10 xbre 1860 21 9bre	Orfani del suddetto	Graz. e Giust.	»	»	»	»	»	»	»	Id.	127	68	» 5 marzo

(1) Durante vedovanza. (2) Sino al raggiungimento dell'età normale od eventuale anteriore collocamento. (3) Durante vedovanza della madre, minore età dei figli e stato nubile delle figlie. (4) Sussidio d'educazione.

N. d'ordine	Nome e cognome del Pensionato	Data della nascita	Qualità	Ministero da cui dipendeva	Servizio computabile Anni	Mesi	Giorni	Motivo del collocamento a riposo	Data del Decreto di collocamento a riposo	Stipendio medio		Legge o Regolamento applicati	Montare della pensione		Decorrenza della pensione
61	Primavera Giuseppe	1802 26 8bre	Custode carcerario in Todi	Grazia e Giustizia	41	7	5	Motivi di salute	1861 22 8bre	720	»	Motu proprio 1 magg. 1828 ed Editto 28 giugno 1813	720	»	1861 21 9bre
62	Anceschi Maria (1)	1832 4 magg.	Vedova di Baroni Francesco già applicato di 4ª classe presso il cessato ministero della guerra dell'Emilia e da ultimo applicato di 2ª nell'amministrazione centrale della guerra	Guerra	»	»	»	»	»	»	»	Decreti 12 febb. 1806 e 6 agosto 1813	230	26	» 1 genn.
63	Morelli Felice	1812 5 luglio	Ex-regolatore e cassiere presso la dogana di Cesenatico e da ultimo ricevitore principale a Modena	Finanze	30	6	28	Motivi di salute	1862 8 febb.	1915	20	Leggi Pontificie 1 maggio 1828 e 28 giugno 1813	1436	40	1862 1 marzo
64	Sacchetti Pietro	1781 11 magg.	Custode delle carceri di S. Geminini in disponibilità	Interno	16	3	13	Id.	1861 23 9bre	600	»	Id.	240	»	1861 1 xbre
65	Baccheroni Gaetano	1802 24 8bre	Custode delle carceri di Castel S. Pietro	Id.	12	»	»	Id.	1862 11 aprile	800	76	Id.	806	76	1862 1 maggio
66	Paci Giacomo	1812 25 marzo	Secondino presso le carceri giudiziarie di Castelbolognese	Id.	22	»	»	Id.	» 21 febb.	510	72	Id.	280	89	» 1 marzo
67	Benetti Alessandro	1805 15 xbre	Deputato presso l'uffizio degli alloggi e trasporti militari in Ferrara	Guerra	19	»	»	Per soppressione dell'ufficio	» 3 magg.	937	60	Id.	454	86	» 16 magg.
68	Bozzoli Alfonso	1807 6 aprile	Id.	Id.	30	»	»	Id.	1861 23 giugno	937	60	Id.	718	20	1861 1 luglio
69	Moggi Luigi	1792 20 agosto	Portiere presso l'uffizio degli alloggi e trasporti militari in Ferrara	Id.	18	»	»	Id.	» 22 detto	446	88	Id.	201	09	Id.
70	Bordini Luigi	1814 21 luglio	Casermiere in Ferrara	Id.	18	»	»	Motivi di salute	Id.	240	»	Id.	127	68	Id.
71	Bergola Giuseppe	1791 27 8bre	Id.	Id.	17	»	»	Id.	Id.	238	08	Id.	238	08	Id.
72	De Nobili Alessandro	1819 25 luglio	Insinuatore a Fermo	Finanze	15	8	27	Id.	» 31 agosto	2553	60	Id.	937	60	1862 9 marzo
73	Gianotti Lucia (1)	1799 21 aprile	Vedova di Baccheroni Luigi ex-custode presso le carceri di Castiglione nelle Romagne	Interno	»	»	»	»	»	»	»	Id.	192	86	1861 22 xbre
74	Guizzardi Luigia (2)	1810 25 febb.	Vedova di Ungarelli Gaetano magazziniere dei sali e tabacchi in Bologna	Finanze	»	»	»	»	»	»	»	Id.	893	76	» 16 detto
	Ungarelli Anna	1837 1 genn.	Orfane del suddetto												
	» Adelina	1848 26 luglio													
75	Ghida dott. Paolo	1791 27 xbre	Consigliere del tribunale provinciale in Brescia	Grazia e Giustizia	40	5	3	Motivi di salute	1862 4 magg.	3629	63	Art. 8 delle normali di Lombardia	3629	63	1862 1 luglio
76	Riva dott. Giuseppe	1800 9 9bre	Ex-consigliere del tribunale provinciale di Cremona	Id.	27	2	2	Id.	Id.	3629	63	Id.	1814	81	» 4 magg.
77	Bolis Alessandro	1802 15 agosto	Commissario distrettuale di Almenno (S. Salvatore) in disponibilità	Interno	26	8	6	Per soppressione dell'ufficio	1861 22 xbre	2333	33	Id.	1166	66	» 1 genn.
78	Santi Simone	1792 24 genn.	Sostituto cancelliere nel cessato tribunale civile e criminale di Perugia e da ultimo applicato presso la segreteria del tribunale di Perugia con incarico di compiere le funzioni di sostituito segretario	Grazia e Giustizia	41	2	29	Motivi di salute, in seguito a sua domanda	» 2 magg.	766	08	Leggi Pontificie 1 maggio 1828 e 28 giugno 1813	593	71	1861 1 magg.
79	Porta Giacomo	1796 25 8bre	Segretario presso la direzione della casa di forza in Parma	Interno	41	1	27	Motivi di salute	1862 2 febb.	1570	74	Legge Parmense 2 luglio 1822	1272	22	1862 15 febb.
80	Mancuso Francesco e Palmieri Giuseppa coniugi	Id.	Genitori di Moncuso Andrea morto combattendo per la patria	Id.	»	»	»	»	»	»	»	Id.	229	44	1860 1 8bre
81	Gaglio Catterina (1)	»	Vedova di Spadafora Cristoforo morto in conseguenza di ferite riportate combattendo per la patria	Id.	»	»	»	»	»	»	»	Decreto dittatoriale del 6 giugno 1860, Risoluzioni prodittat. e luogotenenz. dei 17 luglio e 25 agosto 1860, 2 e 7 9bre 1861	306	»	1861 4 magg.
82	Vitale Paolo e Ficarrotta Giuseppa coniugi		Genitori di Vitale Damiano morto combattendo per la causa nazionale	Id.	»	»	»	»	»	»	»	Id.	229	44	1860 27 detto
83	Daxelhofer Alessandrina Margarita (1)	1822 2 genn.	Vedova di Eschiffeli Eugenio Emanuele già tenente colonnello dei disciolti veterani svizzeri	Guerra	»	»	»	Morte del marito	»	7287	39	Art. 13 della Capitolazione pella resa di Gaeta 13 febb. 1861, Capitolazione e Dec per la formazione dei corpi esteri di Napoli	1821	86	1861 30 luglio
84	Squillace Anna Maria Geltrude (1)	1824 12 febb.	Vedova di Christen Francesco già sottotenente dei disciolti corpi svizzeri	Id.	»	»	»	Id.	»	1920	15	Id.	480	03	Id.
85	Castaldo Giovanna (1)	1814 15 agosto	Vedova di Bruppachier Rodolfo già 1° sergente nei disciolti veterani svizzeri	Id.	»	»	»	Id.	»	556	88	Id.	139	22	» 3 febb.
86	Notaro Giuseppa Giulia Giovanna (1)	1822 20 9bre	Vedova di Brogle Carlo Luigi già 1° sergente id.	Id.	»	»	»	Id.	»	677	87	Id.	169	44	» 16 marzo
87	Andreassi Maria Teresa Giuseppa Corneglia Anna Rosa Cecilia Nicoletta Francesca Barbara Carmela (1)	1829 20 detto	Vedova di Kohler Amante già 1° tenente id.	Id.	»	»	»	Id.	»	1920	15	Id.	480	03	Id.
88	Müller Giuseppe Aloisio Vincenzo Carlo	1827 16 marzo	Capitano dei disciolti corpi esteri delle Due Sicilie	Id.	16	6	10	Scioglimento del corpo	1861 13 febb.	3909	66	Id.	1954	83	» 4 luglio
89	Sutter Francesco	1818 9 9bre	Id.	Id.	23	5	10	Id.	Id.	3909	66	Id.	1954	83	Id.
90	Goeldlin Saverio	1806 21 genn.	Ufficiale superiore id.	Id.	36	10	3	Id.	Id.	5389	68	Id.	5389	68	Id.
91	Hirt Baldassarre Giuseppe	1820 1 xbre	Capitano id.	Id.	24	2	23	Id.	Id.	3909	66	Id.	1954	83	Id.
92	Fosso Giovanni	1814 3 giugno	1° 2° tenente id.	Id.	32	3	02	Id.	Id.	1920	15	Id.	1440	16	Id.
93	Hutter Giuseppe Augusto	1801 21 genn.	2° 2° tenente id.	Id.	37	5	27	Id.	Id.	1738	59	Id.	1738	59	Id.
94	De Bons Carlo Maria Ludovico Giuseppe	1836 19 giugno	1° 2° tenente id.	Id.	3	10	15	Id.	Id.	1920	15	Id.	480	03	Id.
95	Balthasar Giulio Paolo	1828 21 magg.	1° tenente id.	Id.	17	11	13	Id.	Id.	2336	80	Id.	1168	40	Id.
96	Hürzeler Giuseppe Geronimo	1815 7 8bre	Id.	Id.	10	6	1	Id.	Id.	2336	80	Id.	778	93	Id.
97	Beck Gio. Giacomo	1814 1 detto	Aiutante id.	Id.	25	»	1	Id.	Id.	829	94	Id.	553	26	Id.
98	Cartier Francesco Giuseppe	1804 2 xbre	Tenente nei disciolti corpi svizzeri	Id.	33	7	21	Id.	Id.	1738	59	Id.	1303	93	Id.
99	Fischer Giuseppe Fedele	1808 3 aprile	Cappellano id.	Id.	24	9	20	Id.	Id.	2429	13	Id.	1214	56	Id.
100	Candia Bartolomeo Francesco di Paola Raffaele	1829 9 7bre	Capitano id.	Id.	16	»	18	Id.	Id.	3909	66	Id.	1954	83	Id.
101	Karpe Giuseppe Federico	1797 27 agosto	1° chirurgo id.	Id.	32	6	19	Id.	Id.	3909	66	Id.	2932	24	Id.
102	Kaufmann Giuseppe	1814 25 marzo	Id.	Id.	28	11	22	Id.	Id.	3909	66	Id.	2606	44	Id.
103	Tonnay Gio. Daniele	1822 25 giugno	Alfiere id.	Id.	19	4	13	Id.	Id.	1738	59	Id.	869	29	Id.
104	L'Hoste Filippo Giuseppe	1828 23 7bre	1° tenente id.	Id.	8	9	11	Id.	Id.	2336	80	Id.	584	20	Id.
105	Ducrey Giuseppe Eugenio	1824 16 marzo	Capitano id.	Id.	14	6	29	Id.	Id.	3909	66	Id.	1303	22	Id.
106	De Werra Francesco Antonio Ferdinando Ignazio	1809 6 luglio	Ufficiale superiore	Id.	36	11	16	Id.	Id.	5389	68	Id.	5389	68	Id.
107	Ulmann Gio. Batt.	1814 14 agosto	Capitano nei disciolti corpi svizzeri	Id.	28	10	3	Id.	Id.	3909	66	Id.	2606	44	Id.
108	Schmitter Adolfo Francesco	1839 19 9bre	2° 2° tenente id.	Id.	2	9	15	Id.	Id.	1738	59	Id.	434	64	Id.
109	Huober Giuseppe Antonio	1837 16 agosto	1° 2° tenente id.	Id.	5	7	9	Id.	Id.	1920	15	Id.	480	03	Id.
110	Arnold Alfonso Ignazio Agostino	1839 31 luglio	Id.	Id.	6	»	6	Id.	Id.	1920	15	Id.	480	03	Id.
111	Gasser Giuseppe Antonio	1823 27 magg.	1° tenente id.	Id.	23	9	3	Id.	Id.	2336	80	Id.	1168	40	Id.
112	Stübi Giuseppe Giacomo Antonio Carlo	1825 25 genn.	Id.	Id.	14	5	1	Id.	Id.	2336	80	Id.	778	83	Id.
113	Dal Passo Enrico	1816 18 febb.	Ex-sostituito cancelliere nella giusdicenza di Ferrara	Grazia e Giustizia	16	»	»	Motivi di salute	» 20 8bre	765	96	Leggi Pontificie 1 maggio 1828 e 28 giugno 1813	306	38	» 20 8bre
114	Spezi Ferdinando	1807 28 8bre	Segretario del mandamento di S. Angelo	Id.	31	»	»	Id. in seguito a sua dom.	» 24 9bre	937	60	Id.	742	14	» 1 xbre
115	Salvi Vincenzo	1827 16 9bre	Commissario alle spedizioni presso la dogana principale di Ponte Lagoscuro	Finanze	7	»	»	Id.	» 24 8bre	1021	44	Id.	178	75	» 25 8bre
116	Masetti Vincenzo	1798 22 7bre	Sostituito segretario presso la corte d'appello in Bologna	Grazia e Giustizia	43	»	»	Id.	1862 10 aprile	1933	30	Id.	1933	30	1862 16 aprile
117	Bernardi Luigi	1812 12 agosto	Sotto-segretario di 2ª classe nell'amministrazione provinciale presso la prefettura dell'Umbria	Interno	11	2	»	Id.	» 2 genn.	1276	80	Id.	331	12	» 1 febb.
118	Osti Paolo	1794 25 genn.	Deputato della cessata amministrazione sanitaria delle Romagne	Marina	44	»	»	Riordinamento d'ufficio	1861 7 febb.	510	72	Id.	510	72	1861 1 marzo
119	Lodovighetti Carlo (3)	1791 13 febb.	Ex-giudice processante presso il tribunale di Ravenna	Grazia e Giustizia	42	»	»	Id.	1860 13 xbre	1596	»	Id.	239	40	» 1 genn.
120	Ricci Giuseppe	1806 14 marzo	Guardiano presso la casa di forza in Parma	Interno	10	10	5	Motivi di salute	1862 14 febb.	535	32	Decreto 2 luglio 1822	184	91	1862 14 febb.
121	Chiaffi Giovanni	1790 16 febb.	Portiere degli uffici presso la direzione della casa di forza a Parma	Id.	17	8	15	Id.	» 8 detto	670	74	Id.	293	39	» 15 detto
122	Contini Benvenuto	1802 29 genn.	Coadiutore al capo infermiere presso la casa di forza a Parma	Id.	33	7	9	Id.	Id.	670	74	Id.	443	51	Id.
123	Sargentoni Rosa (4)	1822 3 luglio	Vedova di Pulzoni Antonio agente di 5ª categoria presso la dogana di Pesaro	Finanze	»	»	»	»	»	»	»	Editto 28 giugno 1813	97	50	1861 26 9bre
	Pulzoni Augusto Gaspare	1850 17 febb.	Orfani del suddetto												
	» Luigia Elvira	1861 25 giugno													
124	Colarizzi Pietro	1807 4 aprile	Postiglione a Fano	Lavori Pubblici	17	»	»	Motivi di salute	1862 22 marzo	»	»	Ordine Circolare 3 aprile 1852 art. 14, lettera A	(6)		1862 1 genn.
125	Ramini Luigi	1819 16 9bre	Stalliere presso la stazione d'Altedo	Id.	17	»	»	Id.	» 13 detto	»	»	Id.	(6)		» 1 marzo
126	Rocca Leonardo	1802 11 detto	Postiglione della stazione di Pianoro	Id.	15	»	»	Id.	1861 13 xbre	»	»	Id.	(7)		1860 18 marzo
127	Benedetti Francesco	1821 12 marzo	Postiglione della stazione di Faenza	Id.	7	»	»	Id.	Id.	»	»	Id.	(8)		» 1 xbre
128	Mussi Antonia (5)	1812 6 giugno	Figlie orfane del primo e secondo letto di Giuseppe già ufficiale di dipartimento del ministero degli affari esteri	»	»	»	»	»	»	»	»	Decreto 3 magg. 1816 e Rescritto 16 7bre 1860	144	50	1861 22 marzo
	» M. Luisa	1818 10 detto											144	50	
	» Laura	1825 13 7bre											144	50	
	» Metilde	1827 2 genn.											144	50	
	» Elisabetta	1828 19 9bre											144	50	
	» Flora	1833 23 magg.											144	50	
129	Pacifici Luigi	1798 16 marzo	Tenente colonnello di fanteria	Guerra	32	4	20	Anzianità	1861 23 magg.	3060	»	Decreto 3 maggio 1816 e Rescritto 10 gennaio 1861	2040	»	» 1 luglio
130	Sebastiano Gennaro	1794 18 xbre	Maggiore ai sedentanei	Id.	32	4	26	Id.	» 1 aprile	3060	»	Id.	2040	»	» 1 aprile
131	Santorelli Gennaro	1788 11 agosto	Capitano id.	Id.	30	3	4	Id.	» 9 giugno	2040	»	Id.	1360	»	» 1 luglio
132	Golia Raffaele	1784 4 detto	1° chirurgo nel disciolto esercito delle Due Sicilie	Id.	27	6	23	Id.	» 5 magg.	1734	»	Id.	867	»	» 1 giugno
133	D'Avolio Raffaele	1784 3 8bre	Capitano ai sedentanei	Id.	28	11	2	Id.	» 28 aprile	2040	»	Id.	1020	»	» 1 magg.
134	Musto Gaspare	1801 6 genn.	Maggiore	Id.	14	6	»	Id.	» 27 8bre	»	»	Decreto 28 xbre 1860 e L. 27 giugno 1850	2325	»	» 1 genn.
135	Ragno Gio. Batt.	1795 25 giugno	1° tenente ai sedentanei	Id.	29	9	27	Id.	» 9 giugno	1224	»	Decreto 3 maggio 1816 e 10 gennaio 1861	612	»	» 16 giugno

(1) Durante lo stato vedovile. (2) Durante vedovanza della madre e stato nubile delle figlie. (3) In aumento della pensione di L. 1356 60 di cui è provvisto. (4) Durante vedovanza della madre; lo stato nubile della figlia e la minore età del figlio. (5) Da goderne durante lo stato nubile e maritandosi le sarà pagata un'annata di pensione. (6) Sovvenzione di L. 162 79. (7) Sovvenzione di L. 113 64. (8) Sovvenzione di L. 67 03.

Il N. 891 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 48 della legge 5 maggio 1862, n. 604, per il servizio della Posta;

Sulla proposizione del Nostro Ministro pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento per l'esecuzione della legge 5 maggio 1862 visto d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino addì 21 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

REGOLAMENTO GENERALE

per l'esecuzione della legge 5 maggio 1862.

Privativa delle poste.

Art. 1. La privativa postale consiste nel diritto esclusivo riservato all'Amministrazione delle poste di trasportare lettere o plichi suggellati o aperti, i giornali e le opere periodiche non eccedenti il peso di 100 grammi per ogni esemplare.

Art. 2. Nessuno, tranne i delegati dell'Amministrazione delle poste, può tenere Uffizio o Stabilimento per la spedizione, il ricevimento e la distribuzione di corrispondenze.

Art. 3. Non costituisce una infrazione alla privativa postale:

1. La vendita o la distribuzione dei giornali e delle opere periodiche nella città stessa dove vengono stampate e pubblicate;

2. La distribuzione di lettere, avvisi o circolari che vien fatta da corpi morali e da case di commercio nel luogo stesso dove sono stabilite, con che questi oggetti concernano esclusivamente gl'interessi dei corpi morali e delle case di commercio suddette;

3. Il trasporto e la distribuzione di carte processuali, di registri, piani, documenti di contabilità e simili oggetti, purchè sieno posti sotto fascia, e non sieno accompagnati da lettera o da scritto che abbia il carattere di corrispondenza epistolare;

4. Le lettere di vettura o le polizze in accompagnamento di merci, non che le note di commissioni di cui i capitani o patroni di bastimenti, vetturali, mulattieri e simili, sono latori e che si riferiscono unicamente alle merci da essi trasportate, o che debbano ricevere per trasportare;

5. Le lettere, anche suggellate, che un privato porta seco, come pure i giornali quando il numero delle une e degli altri e la condizione di chi le trasporta esclude il dubbio che lo faccia per fine di lucro;

6. Le lettere spedite per espresso, e quelle che si spediscono da un Comune dove non avvi Uffizio di posta per essere impostate in un altro Comune finitimo provvisto di Uffizio postale;

7. Le lettere e pieghi trasportati coi propri mezzi e a cura dei propri Impiegati dalle Amministrazioni delle strade ferrate purchè siano dirette lungo le linee ferrate e riguardino esclusivamente il servizio di esse.

Art. 4. Nei luoghi nei quali l'Amministrazione delle poste non abbia provveduto per alcun servizio postale il trasporto delle lettere potrà farsi liberamente a cura dei privati o dei Comuni, i quali saranno autorizzati a riscuotere una tassa nel limite che verrà approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 5 Nei casi non contemplati negli articoli precedenti le lettere e le stampe che si volessero spedire con mezzi estranei alla posta dovranno essere presentate agli Uffizi postali per l'applicazione del bollo, il quale provi che sia stata soddisfatta la tassa postale.

Art. 6. I capitani o patroni di bastimenti sì nazionali che esteri, i quali approdino a qualunque porto dello Stato debbono consegnare all'Uffizio di sanità marittima od all'Uffizio di posta locale o viciniore le lettere, i pieghi e le stampe trasportate da essi o dagli uomini dell'equipaggio per essere inoltrate al loro destino.

Art. 7. Gli Uffiziali delle poste debbono invigilare a che le Società delle strade ferrate e di navigazione od i loro agenti, i concessionari di vetture pubbliche, i vetturali, mulattieri, pedoni e simili non s'ingeriscano nel trasporto delle lettere e dei giornali. Questa vigilanza incombe più specialmente ai Carabinieri Reali ed agli Agenti di pubblica sicurezza e delle dogane, i quali dovranno deferire agl'inviti che loro venissero fatti dagli Impiegati delle poste onde accertare le infrazioni alla legge.

Art. 8. Gli Agenti della forza pubblica sono autorizzati a fare delle perquisizioni sopra i vagoni delle strade ferrate, sulle vetture pubbliche, sui piroscafi, non che sopra i vetturali, mulattieri, barcaiuoli e pedoni, ed a staggire tutti gli oggetti in frode della privativa postale.

Sono però vietate le perquisizioni sulla persona dei viaggiatori.

Art. 9. È pure vietato agli Agenti doganali ed agli Uffiziali di polizia nella visita delle vetture e degli oggetti trasportati dai corrieri o procacci di visitare le valigie, i sacchi od i pieghi postali contenenti la pubblica corrispondenza. Potranno però, in caso di grave sospetto di violazione delle leggi e regolamenti doganali, accompagnarli fino all'Uffizio di posta per quivi assistere all'apertura delle valigie, sacchi e dispacci suddetti, che dovrà sempre essere eseguita dagli Impiegati delle poste.

Tassa delle lettere.

Art. 10 Le lettere si distinguono nel modo seguente:

Lettere ordinarie affrancate;

Lettere ordinarie non francate;

Lettere raccomandate;

Lettere assicurate.

Art. 11. La francatura delle lettere ordinarie per l'interno dello Stato è libera, quella delle lettere raccomandate od assicurate è obbligatoria.

Art. 12. Le lettere ed i pieghi d'ogni specie da spedirsi per la posta, meno quelli voluminosi, debbono essere gettate nelle buche o nelle cassette postali. Le lettere assicurate e raccomandate, e quelle controssegnate da pubblici Funzionari dovranno consegnarsi a mano.

Art. 13. Tutte le corrispondenze debbono essere improntate di un bollo indicante il luogo, il giorno, e negli Uffizi principali l'ora approssimativa in cui vennero impostate.

Art. 14. La tassa delle lettere che si spediscono da un luogo all'altro dello Stato, tanto per via di terra che per via di mare coi piroscafi postali, è fissata come segue;

	Per quelle francate.	*Per quelle non francate.*
Finò a 10 gr. inclus.	cent. 15	cent. » 30
da 10 » a 20	» 30	» » 60
da 20 » a 30	» 45	» » 90
da 30 » a 40	» 60	» 1 20
da 40 » a 50	» 75	» 1 50
da 50 » a 100	» 90	» 1 80

Oltre i 100 grammi si aggiungerà la tassa di 15 o 30 centesimi di 50 in 50 grammi, secondo che si tratta di lettere che si vogliono spedire francate o non francate.

Art. 15. Per eccezione al disposto dell' articolo precedente la tassa delle lettere da distribuirsi nel distretto dell'Uffizio in cui vengono impostate è la seguente:

	Per le lettere che si francano.	*Per quelle non francate.*
Fino a 10 gr. incl.	cent. 5	centesimi 10
da 10 » a 20	» 10	» 20
da 20 » a 30	» 15	» 30
da 30 » a 40	» 20	» 40
da 40 » a 50	» 25	» 50
da 50 » a 100	» 30	» 60

Per quelle di maggior peso si aggiungerà la tassa di 5 o di 10 centesimi di 50 in 50 grammi o frazione di 50 grammi, secondochè trattisi di lettere che si vogliano spedire francate o che non sieno state francate.

Art. 16. La tassa delle lettere semplici, cioè di quelle che non superano il peso di 10 grammi, dirette ai sott'uffiziali o soldati dell'esercito ed ai marinai della flotta, è ridotta a 10 centesimi, se si francano, ed a 20 centesimi se non sono francate.

Questa riduzione di tassa si applica anche alle lettere indirizzate ai sott'uffiziali e militi dei Corpi di Guardia nazionale mobilizzata, alle guardie doganali attive di terra e di mare mobilizzate in tempo di guerra, non che ai sott' uffiziali e soldati che si trovano negli Stabilimenti di pena, sempre quando non sieno stati cancellati dai ruoli della milizia.

Le lettere che superano il peso del porto semplice (10 grammi) sono tassate a norma dell'art. 14 precedente.

Lettere raccomandate.

Art. 17. Le lettere raccomandate sono di due sorta:

Lettere raccomandate a richiesta dei mittenti;

Lettere raccomandate d'uffizio.

Art. 18. Le lettere di cui vien richiesta la raccomandazione debbono essere rinchiuse entro una busta con almeno due suggelli in cera di uguale impronta recanti un segno particolare al mittente. I suggelli debbono essere posti in modo che tutte le pieghe della busta sieno perfettamente chiuse.

Art. 19. L'Uffiziale di posta, a cui vien presentata una lettera od un piego da spedirsi raccomandato, osserva prima se è suggellato convenientemente, vi applica i francobolli occorrenti alla sua francatura, più la tassa di raccomandazione di centesimi 30, e quindi lo registra, rilasciandone ricevuta al mittente, che questi conserverà per valersene in caso di reclamo.

Art. 20. In caso di perdita di una lettera raccomandata non avvenuta per forza maggiore l'Amministrazione delle poste corrisponde al mittente od al destinatario una indennità di L. 50, e non è obbligata ad altro risarcimento.

Art. 21. Nelle lettere raccomandate per l'interno del Regno si possono acchiudere oggetti d'oro e di argento ed oggetti preziosi, ma gli Uffiziali di posta non accetteranno dichiarazione di sorta del valore di essi.

Art. 22. Gli Uffiziali di posta debbono raccomandare d'ufficio:

1. Le lettere indirizzate al Re od ai Membri della Famiglia Reale;

2. Quelle di servizio consegnate all'Uffizio postale per le quali ne venisse fatta speciale domanda in iscritto dall'Autorità mittente;

3. Quelle che contengono o che si suppongono contenere denaro od oggetti preziosi.

Art 23. Le lettere, di cui al n. 2 dell' articolo precedente, possono essere presentate chiuse o sotto fascia, secondo le condizioni di franchigia accordate all'Autorità mittente. In quelle sotto fascia non si possono però inchiudere carte, nè oggetti di valore.

Art. 24. Le lettere raccomandate d'uffizio perchè si suppongono contenere denaro od oggetti preziosi saranno gravate della tassa stabilita per le lettere non francate e della tassa fissa di raccomandazione di 30 centesimi, il di cui pagamento sarà posto a carico del destinatario.

Art. 25. La perdita di una lettera o di un piego raccomandato d'uffizio non dà luogo al pagamento di alcuna indennità per parte dell' Amministrazione delle poste.

Lettere assicurate contenenti valori dichiarati.

Art. 26. Sono designate col nome di lettere assicurate quelle che contengono carta monetata o titoli di credito che i mittenti desiderano assicurare per il valore che rappresentano.

L'Amministrazione delle poste è mallevadrice del valore assicurato, salvo i casi di forza maggiore.

Art. 27. Le Direzioni e gli Uffizi primari sono solo autorizzati ad assicurare lettere con dichiarazione di valori, e la spedizione delle medesime non può aver effetto se non verso i luoghi che sieno ugualmente residenza di Direzione o di Uffizio di posto primario.

Art. 28. Il limite delle somme che si possono assicurare è fissato per le Direzioni tra di loro a L. 3000; per gli Uffizi primari tra di loro e verso le Direzioni a L. 1500.

Art. 29. La dichiarazione della somma rappresentata dalle carte di valore contenute nelle lettere che si vogliono assicurare dev'essere fatta dal mittente in tutte lettere sulla soprascritta senza cancellature o correzioni, semplicemente colle seguenti parole: « *Valore dichiarato lire....* »

Art. 30. Le lettere contenenti carte di valore che si vogliono spedire assicurate debbono essere presentate all'Uffizio di posta in conformità dell'art. 18 precedente.

L'Uffiziale di posta applica sulla sopraccarta di tali lettere il valore de'francobolli equivalente alla tassa progressiva di francatura e quella fissa di raccomandazione di 30 cent., più quella di assicurazione che è di 10 cent. per ogni 100 lire, o frazioni di 100 lire, e dopo averle registrate ne rilascia ricevuta al mittente, sulla quale dovrà essere riportata in disteso la somma dichiarata per la quale è stata presa l'assicurazione.

Art. 31. Allorchè le carte di valore consistono in cartelle nominative del Debito pubblico o in dividendi pagabili al portatore aderenti ad un titolo del capitale nominativo ed inalienabile, sulla cui presentazione non può essere pagato che un interesse od un dividendo, la dichiarazione da farsi dal mittente è determinata dal valore della somma esigibile dal portatore, non già dal capitale rappresentato dal titolo stesso.

Art. 32. La ricevuta del destinatario di una lettera assicurata scioglie l'Amministrazione delle poste da qualunque responsabilità.

Il destinatario di una lettera assicurata deve, prima di aprirla, e alla presenza dell'Uffiziale di posta, verificarne l'integrità dei suggelli, dopo di che se nulla ha da osservare in contrario sottoscrive la ricevuta.

Art. 33. Quando per parte del destinatario si dubiti di alterazione di sigilli o di altra irregolarità, dovrà procedersi all'apertura della lettera o piego per verificarne il contenuto.

Quest'apertura dovrà essere fatta sempre alla presenza del Direttore o del titolare dell'ufficio, o di chi legittimamente lo rappresenti, sicchè sia fatta sempre dinanzi ad un Uffiziale di posta, e si eseguirà tagliando la busta con ogni cautela per non guastare menomamente i suggelli appositivi.

Art. 34. Se il contenuto risulta regolare, il destinatario sottoscrive la ricevuta. In caso contrario dovrà stendersi un processo verbale dal quale risulti: 1.o la ragione per la quale si è proceduto all'apertura della lettera o piego; 2.o l'Uffizio dove la lettera fu impostata e la data dell'impostazione; 3.o il nome e cognome e qualità del mittente, il nome e cognome e qualità del destinatario; il peso della lettera o piego, il suo contenuto, il valore dichiarato pel quale fu presa l'assicurazione, il titolo, numero e valore delle carte che vi si dovevano contenere, nonchè i contrassegni e annotazioni particolari che potessero avere. Il processo verbale sarà firmato dal destinatario e dall'Uffiziale delle poste, e spedito alla Direzione generale insieme colla lettera o piego, e colla busta o involucro del medesimo diligentemente accomodato per l'opportuno procedimento.

Art. 35. Quando dal procedimento giudiziale o da semplice inchiesta amministrativa risulti la violazione della lettera o piego, e la sottrazione parziale o totale del contenuto, l'Amministrazione delle poste paga al destinatario quanto manca a costituire la somma del valore dichiarato dal mittente.

Art. 36. Qualora il rimborso dei valori contenuti in una assicurazione non possa effettuarsi al destinatario, si farà al mittente.

Art. 37. Il mittente o destinatario di una lettera assicurata, che riceva il rimborso di cui agli articoli precedenti, dovrà dichiarare nella sua ricevuta che a termini dell'art. 12 della legge del 5 maggio 1862 cede tutti i suoi diritti di proprietà sui valori sottratti o dispersi all'Amministrazione delle poste, e che è pronto a somministrarle, occorrendo, ogni ulteriore notizia ed indicazione per agevolare alla medesima il mezzo di farli efficacemente valere.

Disposizioni comuni alle lettere raccomandate od assicurate.

Art. 38. È vietato agli Uffiziali di posta d'ingerirsi menomamente nella formazione delle lettere assicurate e raccomandate, limitandosi solamente a somministrare le indicazioni occorrenti perchè sieno presentate nelle condizioni prescritte dal regolamento.

Art. 39. Il mittente di una lettera assicurata o raccomandata potrà esigere che sia richiesta per esso al destinatario una ricevuta distinta della sua lettera pagando una sopratassa di cent. 20. Questa ricevuta sarà spedita insieme colla lettera, e l'Uffizio di destinazione dovrà rimandarla sottoscritta dal destinatario all'Uffizio d'origine per la consegna al mittente.

Pieghi di carte manoscritte e campioni di merci.

Art. 40. La tassa dei pieghi di carte manoscritte e dei campioni di merci è la seguente:

	Francando	*Non francando*
fino a grammi 50	cent. 20	cent. 40
da 50 a 500	» 40	» 80
da 500 a 1000	» 80	lire 1 60
da 1000 a 1500	lire 1 20	» 2 40
da 1500 a 2000	» 1 60	» 3 20
da 2000 a 2500	» 2	» 4
da 2500 a 3000	» 2 40	» 4 80

e così di seguito aggiungendo 40 o 80 cent. per ogni 500 grammi, secondochè si vogliano spedire francati o non francati.

Se il piego non supera il peso di una lettera semplice (10 gr.) la tassa da applicarvisi sarà quella stessa fissata per una lettera semplice ordinaria.

Ai pieghi di carte manoscritte ed ai campioni di merci da distribuirsi nel distretto dell'Uffizio in cui vengono impostati sarà applicata la tassa stabilita per le lettere del distretto dall'art. 15 precedente ogni qualvolta essa risulterà inferiore a quella a cui, giusta il presente articolo, gli oggetti medesimi dovrebbero sottostare.

Art. 41. Qualora ai pieghi di carte manoscritte od ai campioni di merci si scorgesse unita od acclusa una lettera semplice si aggiungerà a carico del destinatario anche la tassa della lettera.

Se la lettera è doppia si assoggetterà il tutto alla tassa stabilita per le lettere.

Art. 42. Le carte manoscritte ed i campioni di merci debbono spedirsi sotto fascia. Questa potrà anche ricoprire interamente la superficie purchè ne rimangano scoperti i due lati.

I campioni di grani, semi, droghe e simili, che non possono essere messi sotto fascia, debbono semplicemente involtolarsi, e legarsi quindi con spago senza sigillarli, affinchè possano facilmente essere verificati.

Art. 43. In massima generale non si accettano campioni di merci di un peso superiore a 500 gr., e le cui dimensioni eccedano i 20 centimetri in altezza, larghezza e lunghezza.

La seta greggia o filata non è ammessa come campione che fino al peso di 100 grammi.

Le mostre di stoffe non si ammettono se non in frammenti che non abbiano alcun valore commerciale; quelle di una certa dimensione o che consistono in oggetti intieri non si accetteranno se non sono deteriorate o sciupate in guisa da togliere loro qualsiasi valore commerciale.

Le mostre di prezzo che il commercio ha interesse a non deteriorare saranno sottoposte alla tassa delle lettere.

Non sono ammesse spedizioni di semi di bachi come campione se non in piccolissima quantità (15 grammi al più), nè materie d'oro o d'argento. I liquidi e qualsiasi altro oggetto che possa recar danno alle corrispondenze sono esclusi in modo assoluto.

Giornali e Stampe.

Art. 44. Sono qualificati come giornali o pubblicazioni periodiche nel senso della legge postale le stampe che escono regolarmente almeno una volta ogni trimestre.

Le opere scientifiche o artistiche che si pubblicano per fascicoli non sono da considerarsi come stampe periodiche, ma appartengono alla classe delle non periodiche.

Art. 45. Ciascun esemplare di un giornale od opera periodica di qualunque genere è sottoposto alla tassa di un centesimo per ogni 40 grammi o frazione di 40 grammi.

Art. 46. I supplementi dei giornali che servono per la pubblicazione officiale degli atti del Governo sono esenti da tassa purchè non abbiano diverso formato, e siano spediti unitamente al giornale a cui appartengono.

Art. 47. I fogli di stampa non periodica, gli avvisi, circolari, incisioni, litografie, fotografie, disegni a mano, listini di cambio, prezzi correnti, mercuriali, opuscoli e libri anche rilegati, e i fogli di musica stampata o manoscritta pagano la tassa di due centesimi per ogni 40 grammi o frazioni di 40 grammi.

Art. 48. Tanto le stampe periodiche come quelle non periodiche, per godere della tassa di favore debbono essere spedite sotto fascia.

Le fascie saranno poste in modo che si possa facilmente riconoscerne il contenuto.

Art. 49. La tassa dei giornali e delle opere periodiche viene computata in ragione del peso di ogni esemplare, e non secondo il peso complessivo del piego che li contiene.

Art. 50. La tassa delle stampe non periodiche viene applicata invece in ragione del peso complessivo del piego che le contiene, purchè siano indirizzate ad un solo destinatario. Epperciò, quando sotto una medesima fascia si contenessero più pieghetti di stampe indirizzate a persone diverse, la tassa si applicherà in ragione del peso di ciascuno di essi.

Art. 51. Se sotto la medesima fascia vengono riunite promiscuamente gazzette, opere periodiche e stampe non periodiche, si tasserà il tutto in ragione di due centesimi per ogni 40 grammi, come se fossero tutte non periodiche.

Se frammiste alle stampe si contenessero delle carte manoscritte si applicherà la tassa stabilita per queste ultime dall'articolo 40 precedente.

Art. 52. La francatura delle stampe di qualunque specie è obbligatoria.

Alle stampe non francate gli Ufficiali di posta non danno corso, ma le trattengono dandone avviso ai mittenti se sono conosciuti. In caso diverso le comprendono fra i rifiuti.

Art. 53. I giornali e le stampe che, in opposizione al divieto della legge, contenessero un qualche scritto a mano sulle fasce o internamente, saranno sottoposte a pagare il doppio della tassa fissata per le lettere non francate.

Qualora questa tassa non fosse soddisfatta dal destinatario sarà posta a carico del mittente quando sia conosciuto, e questi sarà obbligato a pagarla.

Art. 54. Sui listini di cambio, mercuriali, prezzi correnti, circolari, avvisi, inviti e simili è permessa l'indicazione a mano di qualche cifra numerica, non che la data, l' intitolazione e la sottoscrizione.

Sono egualmente permesse le parole di omaggio che si sogliono scrivere sul frontispizio di un libro o d'un opuscolo da chi lo invia.

Art. 55. Le bozze di stampa corrette sono sempre considerate come stampe anche se qualche correzione avesse dovuto esser fatta su foglietti a parte.

Qualora il piego, oltre le bozze, contenesse fogli di manoscritto, vi sarà applicata la tassa fissata per le carte manoscritte (Art. 40).

Raccomandazione dei pieghi sotto fascia.

Art. 56. I pieghi di carte manoscritte, i campioni di merci, i giornali e le stampe *sotto fascia* possono essere raccomandati a richiesta dei mittenti pagando, oltre la tassa di francatura rispettivamente fissata dagli articoli 40, 45 e 47, la tassa fissa di raccomandazione di cent. 30 stabilita per la raccomandazione delle lettere.

Art. 57. Questi pieghi saranno assoggettati a tutte le formalità prescritte per le lettere raccomandate, meno quelle relative alla loro forma esterna.

In caso di perdita l'Amministrazione corrisponde al destinatario od al mittente l' indennità di L. 50 come nel caso di perdita di una lettera raccomandata.

Corrispondenze da e per l'estero.

Art. 58. La tassa delle corrispondenze originarie o dirette a paesi esteri è regolata dalle convenzioni internazionali.

In mancanza di convenzioni sarà provveduto con disposizioni speciali emanate per Decreto Reale.

Trasporto obbligatorio dei dispacci postali.

Art. 59. L'Amministrazione delle poste può servirsi delle vetture pubbliche periodiche e dei bastimenti mercantili di qualunque bandiera per lo invio delle corrispondenze da un paese all'altro del Regno ed anche all'estero.

Art. 60. I proprietari e conduttori delle prime sono obbligate a fare gratuitamente il trasporto dei dispacci, purchè il loro peso complessivo non ecceda i 20 chilogrammi. I capitani dei bastimenti mercantili e i loro raccomandatari sono obbligati a ricevere i dispacci postali senza limitazione di peso tanto per l' interno che per l'estero, ricevendo per ogni oggetto in essi contenuto il premio di 5 centesimi per le lettere, e di 1 centesimo per le stampe se circolanti nell' interno del Regno, e quello di 10 cent. per le prime e 5 cent. per le seconde se provenienti o dirette ad un paese estero, sempre quando non sia altrimenti disposto dalle vigenti convenzioni internazionali.

Art. 61. La tassa delle lettere e delle stampe da e per l' interno del Regno trasportate col mezzo di bastimenti mercantili è quella stessa rispettivamente fissata dagli articoli 14, 45 e 47 del presente Regolamento, accresciuta della sovratassa progressiva di 5 cent. per le lettere e di 1 centesimo per le stampe.

Art. 62. Le lettere e le stampe da e pei paesi esteri coi quali non vige convenzione postale, trasportate da bastimenti mercantili, sarà uguale a quella che si riscuote per le lettere e le stampe circolanti nell' interno del Regno, rispettivamente accresciuta della sovratassa di 10 centesimi per le lettere, e di 5 centesimi per le stampe.

Art. 63. Non saranno spedite per mezzo dei bastimenti mercantili che le corrispondenze le quali ne porteranno sulla soprascritta l' indicazione fatta a cura dei mittenti colle parole *per mezzo del . . . .* specificando il nome del bastimento a vapore o a vela che dovrà farne il trasporto, e non saranno accettate lettere assicurate nè raccomandate.

Lettere spedite per istaffetta.

Art. 64. Sugli stradali dove sono stabilite stazioni di cavalli nessuno potrà spedir lettere per istaffetta tranne che per mezzo degli Uffizi di posta.

Art. 65. Per le lettere che si spediscono dai privati per istaffetta, oltre il prezzo della corsa fissata dalle tariffe della posta-cavalli vigenti nelle diverse Provincie del Regno, si riscuoteranno le tasse stabilite per le lettere raccomandate.

Francobolli.

Art. 66. Qualunque tassa dovuta all' Amministrazione postale per le lettere che si vogliano o si debbano spedire franche si paga mediante l'applicazione sull'indirizzo delle medesime di uno o più francobolli del valore corrispondente alla tassa o alle varie tasse dovute.

Art. 67. Il francobollo postale è un rettangolo alto 23 millimetri e largo 20, rappresentante nella base la indicazione del prezzo e negli altri tre la leggenda: *Francobollo - Italia - Poste*, e nel centro lo stemma reale.

Art. 68. I francobolli sono di 8 prezzi, cioè ;

Da cent. uno, di color giallo;
» cinque, » verde oliva;
» dieci » bruno;
» quindici, » verde chiaro;
» trenta » azzurro;
» quaranta, » arancio;
» ottanta, » roseo;
tre lire, » violetto.

Art. 69. I francobolli si vendono da tutti gli Uffizi di posta e dai privati ai quali sia stata concessa la *patente* per tale rivendita dall' Amministrazione delle poste.

I rivenditori devono darli alla pari, cioè pel loro valore nominale.

Art. 70. Ai rivenditori privati viene accordato uno sconto del 2 p. 0|0 dall'Amministrazione postale. Essi non possono provvedersi di francobolli altrove che dall'Uffizio postale del capo-luogo della provincia dov'è situata la rivendita.

Art. 71. Potrà essere ritirata la patente a quei rivenditori che non si trovassero più nelle condizioni in cui erano allorchè fu loro concessa, o che in qualunque modo avessero mancato ai loro obblighi verso il pubblico o verso l'Amministrazione.

Art. 72. L'applicazione dei francobolli sulle corrispondenze si fa dallo stesso mittente prima di gettarle nella buca o nelle cassette postali. Solamente sulle corrispondenze raccomandate od assicurate dev'essere fatta dall'Uffiziale di posta.

Art. 73. I francobolli apposti alle corrispondenze vengono annullati dall'Uffizio di origine.

Quando il valore dei francobolli apposti ad una lettera ordinaria non corrisponde alla tassa dovuta per la sua francatura, vien posto a carico del destinatario il doppio di quanto manca al compimento della francatura medesima.

Art. 74. La tassa delle lettere non francate viene indicata sull'indirizzo delle medesime in decimi di lira italiana. Quando supera la somma di decimi 49 1|2, ossia di L. 4,95, la tassa viene indicata in lire e decimi di lira.

Art. 75. Per eccezione al disposto dell' articolo precedente la tassa delle lettere da distribuirsi nel distretto dell'Uffizio d'impostazione e di quelle raccolte e distribuite dai portalettere rurali durante la loro corsa è rappresentata da uno o più *segnatasse*.

Art. 76. I *segnatasse* sono di forma ovale e rappresentano in bianco in fondo arancione la cifra della tassa da riscuotersi. Si applicano dagli Uffiziali di posta sulla parte superiore dell'indirizzo delle lettere prima di porle in distribuzione.

Art. 77. Il destinatario di una lettera originaria del distretto postale in cui viene distribuita deve rifiutarsi di pagarne la tassa quando questa non sia indicata dal *segnatasse*.

Art. 78. La francatura delle stampe di qualsiasi natura si opera, come quella delle lettere, col mezzo di francobolli, i quali si applicano dai mittenti sul margine superiore del foglio stampato.

Quando il valore dei francobolli applicati sopra un piego di stampe non pareggi la tassa dovuta, si considera come non franco ed è trattato giusta il prescritto dall'art. 52 precedente.

Art. 79. Nelle Direzioni postali delle città principali del Regno potrà essere stabilito un Uffizio per la bollatura preventiva della carta destinata alla stampa dei giornali.

La facoltà di assoggettare al bollo preventivo i fogli in bianco non potrà essere accordata che per i giornali stampati sopra un solo foglio.

Art. 80. Il giornale bollato preventivamente deve essere stampato e piegato in modo che rimanga sempre visibile il bollo che tien luogo del francobollo.

Art. 81. Le corrispondenze sulle quali fossero apposti francobolli che avessero già servito alla francatura di altre lettere, saranno gravate:

1. Della doppia tassa di francatura;

2. Di un'ammenda eguale al decuplo della doppia tassa suddetta, e che per le lettere semplici non potrà mai essere minore di L. 5.

Qualora il destinatario rifiutasse di pagare questa tassa, ne sarà steso verbale, che verrà spedito all'Autorità giudiziaria del distretto per l'opportuno procedimento.

Art. 82. Quando in un Uffizio di posta si trovassero corrispondenze sulle quali fossero stati applicati francobolli apparentemente falsi, dovrà farsene immediatamente la spedizione alla rispettiva Direzione compartimentale.

Art. 83. Questa, trovando fondati i sospetti concepiti, accompagna senza indugio la lettera o piego incriminato all'Autorità fiscale perchè proceda a termini di legge.

Distribuzione.

Art. 84. La distribuzione delle corrispondenze ha luogo:

1. Al domicilio dei destinatari per mezzo di portalettere;

2. Allo sportello degli Uffizi di posta.

Le lettere sulle quali è indicata l'abitazione del destinatario, o che semplicemente è conosciuta dall'Uffizio di posta sono recapitate a domicilio dai portalettere negli Uffizi che ne sono provvisti.

Quelle dirette a persone sconosciute o che portano l'indicazione *ferme in posta* sono distribuite in Uffizio.

Art. 85. Nei luoghi ove non si hanno portalettere stipendiati dall'Amministrazione, le corrispondenze potranno essere recapitate a domicilio col mezzo di un agente, la cui scelta dovrà esser fatta dalla Giunta Municipale, il detto agente potrà riscuotere una mancia, nel limite che verrà approvato dall'Amministrazione.

In verun caso però il recapito a domicilio delle corrispondenze per mezzo di portalettere non retribuiti dall'Amministrazione potrà essere obbligatorio.

Art. 86. È vietato ai portalettere dell'Amministrazione di riscuotere altra tassa oltre quella di cui è gravata la lettera da distribuirsi.

Art. 87. Le lettere *ferme in posta* non sono consegnate se non dietro la produzione di documenti che attestino l'identità del richiedente.

È quindi vietato di farsi indirizzare lettere ferme in posta con nome supposto, non potendosi per queste accertare l'identità del richiedente.

Però il destinatario di una lettera *ferma in posta* potrà essere semplicemente indicato da iniziali.

Art. 88. Le lettere ordinarie pei detenuti sì civili che militari verranno consegnate alle persone delegate a riceverle dal Direttore o Comandante della casa di pena.

Quelle raccomandate ed assicurate saranno pure rimesse agl'incaricati mediante presentazione di una ricevuta firmata dal destinatario, o contrasegnata dal Direttore o Comandante suddetto.

Inviolabilità del segreto epistolare.

Art. 89. Qualunque oggetto di corrispondenza affidato alla posta è inviolabile, e gli Uffiziali di posta hanno specialmente l'obbligo, sotto la personale loro responsabilità, di tutelarlo.

Art. 90. Vi è violazione del segreto delle lettere quando si prende conoscenza del loro contenuto in qualsiasi modo.

Art. 91. È vietato agli Ufficiali postali di far sapere ad altri il nome di chi riceve le lettere.

Art. 92. È pure formalmente vietato agli Uffiziali delle poste di aderire agl'inviti che loro venissero fatti, non esclusa qualunque siasi Autorità, di consegnare lettere ad altri che alle persone cui sono dirette od ai loro incaricati.

Art. 93. Si fa eccezione:

1. Per le corrispondenze dirette ai minorenni, le quali potranno essere consegnate ai loro genitori o tutori, purchè si facciano riconoscere come tali;

2. Per le corrispondenze sequestrate dietro ordinanza dell'Autorità giudiziaria.

Art. 94. Il sequestro deve essere intimato per iscritto agli Uffizi di posta, e gli oggetti caduti in sequestro saranno consegnati all'Autorità che lo ha eseguito, od alle persone dalla medesima delegate.

Art. 95. Trovandosi da un Impiegato postale qualche lettera con sigillo guasto, o che sembrasse presentare qualche indizio di alterazione, dovrà immediatamente essere chiusa col suggello ufficiale, facendo attenzione di non alterare lo stato del sigillo o dei sigilli preesistenti, facendovi a tergo analoga dichiarazione, che sarà sottoscritta dall'Impiegato stesso.

Art. 96. Gli Uffiziali delle poste non dovranno avere alcun riguardo alla opposizione che loro venisse fatta per parte dei privati alla consegna delle lettere ai loro destinatari di qualunque natura esse sieno. Nel solo caso di decesso del destinatario l'Uffiziale di posta potrà sospendere la distribuzione agli eredi delle lettere dirette al defunto dietro instanza di uno dei coeredi pel tempo strettamente necessario a promuovere il sequestro di cui è cenno all'art. 31 della legge.

Art. 97. Quando una persona ridomanda una lettera messa alla posta per rettificarne l'indirizzo, questa lettera può essergli presentata sulla semplice produzione del suggello e mediante il confronto della scrittura dell'indirizzo con quella del richiedente. La rettificazione dev'essere però fatta nell'Uffizio di posta, ed è vietato di aprire la lettera.

Art. 98. Le persone che desiderassero di riavere una lettera da esse impostata debbono farne formale richiesta per iscritto, firmata da due testimoni cogniti, i quali si rendano garanti e responsabili verso chi di ragione di tutte le conseguenze che potessero derivare dal ritiro o dal ritardo della lettera domandata.

Art. 99. Dietro la richiesta di cui all' articolo precedente la lettera ridomandata sarà aperta dall'Uffiziale di posta in presenza del richiedente e dei due testimoni al solo oggetto di riconoscere se la firma sia identica a quella del richiedente. Riconosciuta la identità della firma la lettera viene restituita contro il pagamento della tassa stabilita come se avesse avuto il suo corso.

Se la lettera è diretta ad un paese estero viene sottoposta alla tassa interna di 15 centesimi.

Art. 100. Quando invece l'identità della firma non fosse accertata, l'Uffiziale di posta si astiene dal restituire la lettera a cui dà corso, e che chiude col suggello dell'Uffizio apponendovi a tergo analoga dichiarazione che sottoscrive, e fa sottoscrivere dal richiedente. Redige inoltre un processo verbale che trasmette alla Direzione compartimentale da cui dipende.

Art. 101. Quando le lettere ridomandate dai mittenti sono lettere officiali e munite di contrassegno, potranno queste essere restituite all'Impiegato che le ha firmate, o alla persona da lui delegata per iscritto, purchè cognita all'Uffizio di posta.

Rifiuti.

Art. 102. Si chiamano col nome di *rifiuti* le corrispondenze non distribuite.

I rifiuti si dividono in due classi:

Fanno parte della 1.a classe;

1. Le lettere rifiutate dai destinatari senza indicarne il mittente;

2. Le lettere dirette a persone defunte e rifiutate dagli eredi;

3. Le lettere rifiutate dai mittenti a cui sono state rinviate per indicazione del destinatario che primo le rifiutava.

Appartengono alla 2.a classe:

1. Le lettere indirizzate a persone sconosciute o non domandate;

2. Le lettere che non hanno potuto aver corso per difetto di francatura o per mancanza d'indirizzo, o per indirizzo inintelligibile.

Art. 103. Qualunque lettera o piego può essere rifiutato dal destinatario prima di disuggellarlo, apponendovi a tergo la parola *rifiutato*, e la propria firma, e quando questi non possa o non voglia, vi supplirà l'Uffiziale di posta.

Se la lettera rifiutata è improntata di un bollo che ne indichi il mittente, o se questi vien designato dal destinatario, gli vien tosto rinviata dall'Uffizio di posta.

Art. 104. Le lettere dirette ai luoghi per i quali la francatura è obbligatoria, e che perciò non possono aver corso, sono esposte al pubblico durante un mese presso l'Uffizio di posta del luogo d'origine in modo conveniente.

Quando fra coteste lettere ve ne fosse alcuna munita di un bollo o di un suggello da cui si possa desumere il nome del mittente, l' Uffiziale di posta ne darà avviso a quest'ultimo esponendo il motivo per cui la lettera non può aver corso.

Art. 105. Presentandosi il mittente di alcuna di tali lettere potrà essergli restituita previo l'adempimento delle formalità prescritte dall'art. 99, o messa in corso, salvo sempre il pagamento delle tasse postali.

Quelle che non fossero esitate entro il periodo di due mesi saranno comprese fra i rifiuti insieme colle altre rimaste inesitate perchè non richieste o dirette a persone sconosciute.

Art. 106. Le lettere senza indirizzo o con indirizzo inintelligibile vengono trasmesse immediatamente dall'Uffizio d' origine alla propria Direzione compartimentale per esservi aperte in conformità degli articoli 110 e 111, quindi spedite al destinatario o restituite al mittente.

Art. 107. Le lettere di rifiuto appartenenti alla 1.a classe sono spedite dagli Uffizi di posta alle rispettive Direzioni compartimentali il 1.o ed il 15 d'ogni mese.

Le altre appartenenti alla 2.a classe, meno quelle senza indirizzo o con indirizzo inintelligibile, di cui è cenno all' articolo precedente, sono conservate negli Uffizi di destinazione per lo spazio di due mesi, spirato il qual termine sono pure spedite alle Direzioni suddette.

Art. 108. Per eccezione al disposto dell' articolo precedente, i giornali regolarmente francati dagli editori e rifiutati dai destinatari, e quelli che per qualsiasi motivo non poterono essere recapitati, sono rinviati direttamente dagli Uffizi di posta agli editori, indicando a tergo il motivo del non seguito recapito.

Art. 109. I giornali e le stampe, non che i pieghi di cui si fossero lacerate le fascie durante il loro trasporto, per modo che non si potesse conoscere a chi debbano essere recapitati, saranno immediatamente trasmessi alla Direzione generale delle poste per essere restituiti possibilmente ai mittenti.

Art. 110. L'aprimento dei rifiuti si fa presso le Direzioni compartimentali collettivamente da non meno di tre Impiegati, coll'assistenza di un Uffiziale dell'ordine giudiziario a ciò delegato ad istanza del Direttore compartimentale medesimo, dal Presidente della Corte d'Appello viciniore alla città ove risiede la Direzione predetta.

L'aprimento delle lettere senza indirizzo o con indirizzo inintelligibile e quelle di rifiuto della 1.a e 2.a classe ha luogo subito dopo il loro arrivo alle Direzioni di compartimento.

Art. 111. Gl' Impiegati incaricati dell' aprimento dei rifiuti debbono procedere in quest' operazione colla massima riservatezza, astenendosi dal prendere conoscenza del contenuto delle lettere, e limitandosi a leggere la firma di quelle soltanto che contengono carte di valore o documenti.

Le lettere che nulla contengono saranno poste in sacchi chiusi col suggello dell' Amministrazione e dell'Uffiziale giudiziario, e custodite presso l' Uffizio dei rifiuti sino al giorno che sarà designato per la loro distruzione nei modi e colle cautele che, secondo i casi, saranno giudicate opportune dal Ministero.

Le lettere o pieghi che fossero trovati contenere carte importanti od oggetti di valore saranno rinviati con raccomandazione entro una busta speciale ai destinatari od ai mittenti che dovranno pagarne la tassa qualora non siano francati.

Art. 112. Le stesse norme si osserveranno relativamente alle lettere raccomandate od assicurate cadute in rifiuto, e che non avessero potuto, per qualsiasi motivo, essere consegnate ai destinatari, nè restituite ai mittenti dall' Uffizio in cui furono impostate.

Tanto queste lettere, come tutte le altre non raccomandate, nè assicurate, le quali racchiudessero carte importanti od oggetti di valore, e che non avranno potuto essere esitate, saranno conservate dalle Direzioni compartimentali per cinque anni consecutivi, spirato il qual termine verranno distrutte previo avviso da inserirsi sulla Gazzetta ufficiale, e gli oggetti di valore che contenessero saranno devoluti al tesoro dello Stato.

Art. 113. Le corrispondenze di qualsiasi specie provenienti dall'estero e che per qualunque causa fossero rimaste indistribuite, non saranno aperte, ma dovranno essere rinviate alle Amministrazioni estere rispettive.

Depositi di denaro.

Art. 114. Tutti gli Uffizi di posta sono autorizzati a ricevere depositi di denaro e a rilasciare vaglia pagabili da altro Uffizio postale del Regno.

L'Amministrazione delle poste è mallevadrice delle somme consegnate ai propri Uffizi senza eccezione di casi.

Si possono ricevere e pagare somme di denaro sino a lire 1,000 in un solo deposito dalle Direzioni postali di Alessandria, Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Chieti, Cosenza, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Parma e Torino.

Fino a L. 600 dalle altre Direzioni.
Fino a L. 400 dagli Uffizi primari.
Fino a L. 200 dagli Uffizi secondari.
Fino a L. 100 dalle Distribuzioni.

Art. 115. Su ciascun deposito verrà riscossa la tassa anticipata di 10 centesimi per ogni dieci lire o frazione di dieci lire sino a lire cinquanta.

Oltre questa somma si aggiungeranno centesimi dieci di cinquanta in cinquanta lire.

Sulle somme depositate a favore di sott'uffiziali e soldati sarà pagata una tassa fissa di centesimi cinque, purchè non eccedano L. 20.

Questa facilitazione si applica ugualmente ai depositi a favore dei sott' uffiziali e militi dei Corpi mobilizzati e degli individui accennati all'art. 16 del presente regolamento.

Sui depositi eccedenti le venti lire sarà riscossa la tassa ordinaria fissata dal 1.o e 2.o alinea del presente articolo.

Art. 116. Il termine utile pel pagamento dei vaglia postali è fissato a due mesi dalla data del rilascio; trascorso questo termine è necessaria un'autorizzazione dell'Amministrazione.

Art. 117. Il deposito fatto in qualche Uffizio di posta, che risultasse non essere stato pagato al destinatario entro il periodo di quattro mesi dalla data del medesimo, potrà, a richiesta del mittente, e con autorizzazione dell'Amministrazione, essergli restituito, esibendo la ricevuta del fatto deposito.

Art. 118. Lo smarrimento di vaglia non dovendo attribuirsi che a cause indipendenti dall'Amministrazione postale, la restituzione della somma depositata non trarrà mai seco in verun caso quella della tassa pagata.

Associazione ai giornali.

Art. 119. Tutti indistintamente gli Uffizi postali accettano le associazioni ai giornali, gazzette ed opere periodiche dell'interno e dell'estero ai prezzi che verranno indicati nell' elenco a stampa di cui ogni Uffizio verrà provvisto.

Art. 120. Il prezzo di associazione ai giornali dell'interno si compone:

1. Del prezzo dovuto all'editore, nel qual prezzo è compresa la spesa di francatura;

2. Di una tassa di 50 centesimi a favore dell'Amministrazione per ogni associazione.

Per le associazioni ai giornali dell' estero si riscuoterà:

1. Il prezzo dovuto all'editore compresa la spesa di francatura;

2. Una tassa di commissione a favore dell'Amministrazione, che verrà determinata a seconda degli accordi esistenti colle estere Amministrazioni, e che sarà indicata nell'elenco.

Art. 121. L'Amministrazione non è risponsabile delle irregolarità che potessero avvenire nella spedizione dei giornali agli associati, ned è obbligata a rimborso di sorta sul prezzo pagato da un associato qualora questi cessi di riceverne i fogli per cause indipendenti dall'Amministrazione stessa.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro dei Lavori Pubblici

DEPRETIS.

TIP. G. FAVALE E COMP.